

REGOLAMENTO DEI COMITATI DI QUARTIERE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Disposizioni generali

Il Comune di Cremona, attraverso il riconoscimento delle forme cittadine spontanee, promuove la libera costituzione dei “Comitati di Quartiere”.

Il presente regolamento, stabilisce i criteri necessari per il riconoscimento formale dei Comitati di Quartiere, da parte dell’Amministrazione Comunale.

I Comitati si fondano sull’attività resa volontariamente dai cittadini ed operano nel rispetto della normativa di riferimento per gli enti locali, dello Statuto comunale e del presente regolamento.

L’adesione ai comitati è gratuita.

Articolo 2 – I Quartieri : denominazione e territorio

L’Amministrazione suddivide la città nelle seguenti zone:

Zona Nord-Ovest :

- Quartieri:
- 1) Risorgimento - S. Ambrogio – Incrociatello – via Sesto
 - 2) Boschetto – Migliaro
 - 3) Cavatigozzi – S. Predengo
 - 4) Cambonino

Zona Nord-Est :

- Quartieri
- 5) Borgo Loreto – San Bernardo
 - 6) Naviglio – Zaist – Stadio – Lucchini
 - 7) Maristella

Zona Sud-Ovest

- Quartieri
- 8) Castello
 - 9) Cadore – Giordano – del Sale
 - 10) Po – Parco – Canottieri - Trebbia

Zona Sud-Est :

Quartieri	11)	Cascinetto – Villetta – Concordia
	12)	Novati – Camilliani – Giuseppina – S. Sebastiano
	13)	Porta Romana – L.go Pagliari
	14)	S. Felice – S. Savino
	15)	Bagnara – Battaglione
	16)	Centro

Resta inteso che può essere ammessa la presenza di più Comitati per ogni Zona, purchè ciascuno di essi risponda ai criteri iscritti nel presente regolamento.

Articolo 3 – Finalità

I Comitati di Quartiere sono organismi territoriali, senza scopo di lucro, di partecipazione democratica dei cittadini, che svolgono un ruolo propositivo e consultivo attraverso:

- la collaborazione ed il confronto con gli Organi Istituzionali del Comune;
- l'analisi delle problematiche ed il confronto con gli Organi Istituzionali del Comune;
- la formulazione di proposte sulla programmazione dei servizi di interesse collettivo;
- l'attività di informazione e di promozione dei processi di consultazione e di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica;
- la promozione di iniziative di solidarietà e di volontariato sociale in collegamento con le associazioni operanti sul territorio comunale : Parrocchie, case comunali...;
- la promozione di iniziative e di manifestazioni finalizzate alla salvaguardia ed alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali;
- la collaborazione -con gli organi competenti- nella gestione delle emergenze (neve etc...);
- la collaborazione con il sistema di protezione civile;

Articolo 4 – Funzioni consultive

I Comitati di Quartiere, attraverso il Direttivo, possono essere preventivamente consultati ogni qualvolta l'Amministrazione debba adottare atti e provvedimenti, aventi comunque incidenza sul quartiere stesso, concernenti:

- la pianificazione urbanistica;
- la gestione dei servizi pubblici, erogati sia direttamente che in regime di concessione;
- la progettazione di opere pubbliche;
- la definizione del sistema di mobilità.

La consultazione preventiva si svolge su documentata proposta della Giunta Comunale.

Le valutazioni espresse dai comitati in fase consultiva non sono comunque vincolanti nei confronti dell'Amministrazione.

La Commissione Consiliare preposta avrà facoltà di convocare periodicamente i Presidenti dei Comitati.

Articolo 5 - Diritto di adesione

Possono aderire al Comitato e pertanto partecipare all'Assemblea tutti i cittadini che abbiano compiuto il 18° anno di età, residenti nel quartiere o che abbiano nel Quartiere la sede principale della propria attività lavorativa e professionale.

Per la valida costituzione di ogni Comitato è necessario un numero minimo di aderenti pari a 100 nei quartieri sino a 5000 residenti e pari a 150 nei quartieri al di sopra dei 5000 residenti. L'adesione all'Assemblea seguirà l'emanazione di specifici avvisi pubblici che conterranno indicazioni anche in ordine ai tempi ed alle modalità attraverso i quali manifestare l'adesione medesima.

In sede di prima attuazione del presente regolamento l'emanazione di tali avvisi sarà curata dall'Amministrazione Comunale.

TITOLO II

GLI ORGANI

Articolo 6 – Organi

Sono organi del Comitato di Quartiere:

- l'Assemblea Generale
- il Direttivo
- il Presidente

Essi hanno sede nel territorio del Quartiere.

Articolo 7 – L'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è composta dai cittadini aderenti al Comitato e resta in carica 2 anni.

L'Assemblea Generale ha funzioni di indirizzo dell'attività del Direttivo e ne approva il programma annuale.

E' convocata dal Presidente almeno due volte l'anno ed ogni qual volta lo richiedano il Sindaco o, per iscritto, almeno il 25% degli aderenti al Comitato stesso.

L'assemblea in generale elegge il Direttivo tra i suoi componenti. Ha inoltre la possibilità di revocare i membri del Direttivo con votazione favorevole espressa a maggioranza assoluta degli aderenti

La partecipazione all'assemblea è aperta a tutti i cittadini senza diritto di voto se non aderenti al Comitato.

Articolo 8 - Il Direttivo

Il Direttivo esprime, in piena autonomia, la volontà collettiva dei cittadini aderenti al Comitato e ne rappresenta i bisogni e le esigenze.

Il Direttivo assicura la partecipazione democratica dei cittadini alla individuazione ed alla definizione degli obiettivi di sviluppo del Quartiere.

Il Direttivo viene convocato dal proprio Presidente e/o da almeno 1/3 dei componenti del Direttivo o da almeno il 25 % degli aderenti al Comitato.

Nei casi di richiesta presentata da un terzo dei componenti , il presidente ha l'obbligo di convocare il Direttivo entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta stessa, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti.

L'ordine del giorno dei lavori del Direttivo è formulato dal Presidente, rispettando le richieste scritte pervenutegli e l'eventuale priorità indicatagli dai richiedenti e deve indicare gli argomenti che devono essere trattati, elencandoli progressivamente.

Il Direttivo autonomamente definisce le modalità di convocazione.

Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento del Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, del vice Presidente; è necessaria la presenza della maggioranza semplice dei membri.

Alle sedute del Direttivo, possono essere invitati a partecipare, con diritto di parola, qualora la convocazione ne faccia esplicita menzione, il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali, i rappresentanti di associazioni, ovvero quei cittadini che, per la loro particolare esperienza tecnica, possano portare un utile contributo ai lavori.

Le sedute del Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Chi presiede la seduta ha il potere di sospendere o di sciogliere l'adunanza, ne mantiene l'ordine e garantisce la regolarità della discussione e delle deliberazioni.

Le votazioni sono palesi, salvo diversa decisione della maggioranza dei presenti.

I processi verbali sono, di norma, redatti e custoditi a cura del Segretario del Comitato sul cui territorio si svolge la seduta.

E' onere del Direttivo predisporre la modulistica per l'adesione dei cittadini e tenere aggiornato l'elenco dei numero dei componenti.

Il Direttivo decade con l' Assemblea.

Articolo 9 - Il Presidente

Il Presidente del Direttivo:

- a) rappresenta i Comitati di Quartiere;
- b) convoca e presiede il Direttivo e l'Assemblea.
- c) convoca per iscritto l'assemblea per il rinnovo delle cariche
- d) tutela le prerogative dei componenti del Direttivo garantendone l'esercizio delle funzioni;
- e) cura i rapporti con il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale, nonché con i Direttivi degli altri Comitati;
- f) attiva le procedure per il rinnovo delle cariche.

Il Presidente è coadiuvato da un Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza e/o impedimento.

Viene eletto Presidente, all'esito dell'elezione del Direttivo da parte dell'Assemblea, chi tra gli eletti nel Direttivo conseguirà il maggior numero di voti.

Il secondo eletto svolge le funzioni di Vice Presidente.

Il Presidente è, inoltre, assistito dal Segretario, dallo stesso individuato tra i componenti del Direttivo, che ha il compito di redigere le convocazioni ed i verbali delle riunioni del Direttivo e dell'Assemblea generale, di custodirne gli atti ed i documenti e di porli a disposizione dei membri del comitato per la visione e/o l'estrazione di copia.

Il Presidente eletto dura in carica due anni ed è rieleggibile.

TITOLO 3

SISTEMA ELETTORALE

Articolo 10 - Del Direttivo

Il Direttivo è composto da:

- 6 membri da 100 a 149 aderenti al Comitato
- 9 membri dai 150 aderenti al Comitato in su

Nelle votazioni, in caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente. Tale disposizione trova applicazione anche in sede di Assemblea.

Il Direttivo dura in carica due anni.

Non possono essere eletti alla carica di componente del Direttivo:

- i Parlamentari;
- il Sindaco, il Presidente della Provincia, e il Presidente della Regione;
- gli Assessori comunali, provinciali e regionali;
- i Consiglieri comunali, provinciali e regionali;
- coloro che sono cancellati dalle liste elettorali per una delle cause previste dall'art. 2 del D.P.R. 30 marzo 1967, n. 223.

Le cause di incompatibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Nella composizione del Direttivo deve essere garantita, ove possibile, la parità di genere.

Articolo 11 – Presentazione candidature

Può candidarsi al Direttivo qualsiasi membro aderente al Comitato, le modalità alla presentazione alle candidature vengono previste dal Direttivo.

Modi e tempi di presentazione delle candidature vengono stabilite assicurando la più ampia informazione a tutti gli aderenti al Comitato. Le votazioni dovranno svolgersi a scrutinio segreto, con designazione di due scrutatori individuati, estratti a sorte, fra i componenti dell'assemblea con lo spoglio da effettuarsi subito dopo le votazioni.

Si può esprimere una sola preferenza e i candidati con il maggior numero di preferenze verranno eletti.

Articolo 12 – Le Votazioni

Il seggio elettorale è composto dal Presidente, dal Segretario e da **almeno** due Scrutatori individuati come dall' art. 11.

Gli scrutatori vengono individuati con le modalità previste dal precedente art. 11.

Il seggio elettorale resterà aperto, per consentire agli elettori la libera espressione del proprio voto, almeno quattro ore consecutive.

Un esemplare del verbale, le liste usate per la votazione, le schede non votate e le schede votate, in plichi separati, verranno conservati a cura del Direttivo.

Articolo – 13 Norme transitorie

La gestione del primo insediamento, è affidata al Settore cui fa riferimento l'Assessorato ai Rapporti con le Periferie che ne curerà l'intera fase di sperimentazione.

Tale sperimentazione ha la durata di 12 mesi, dopo i quali, l'Amministrazione Comunale valuterà le eventuali modifiche, integrazioni e/o prosecuzione del presente Regolamento.

Il presente regolamento tutela, riconosce e valorizza i Comitati di quartiere già in essere che hanno garantito una costante e continua collaborazione con l'Amministrazione Comunale che partecipano a questo percorso.

Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 19.07.2010

Si precisa che la costituzione dei Comitati di Quartiere ed il relativo Regolamento entreranno in vigore contestualmente all'entrata in vigore dell'integrazione dell'art. 20 dello Statuto di questo Comune, approvata con deliberazione n. 35 del 19.07.10. Il Consiglio Comunale ha demandato alla Giunta Comunale la definizione di tutti gli aspetti di dettaglio relativi alla compiuta attuazione del Regolamento dei Comitati di Quartiere.

Estremi delle modifiche intervenute sul testo sino ad oggi:

Delibera	n.	del
Delibera	n.	del
Delibera	n.	del